



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma



MCMLX

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2013

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2015



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma



Indice generale

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Luogo di celebrazione

Art.3 - Orario di celebrazione

Art. 4 - Tariffe

Art. 5 - Organizzazione del servizio

Art. 6 - Allestimento della sala

Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda

Art. 8 - Danni e responsabilità

Art. 9- Disposizioni finali

Art .. 10- Entrata in vigore

ALLEGATO A Tabella delle tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili



Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall' art. 106 all'art.116 del Codice Civile.
2. Il matrimonio è di norma celebrato dal Sindaco o suo delegato, oppure a richiesta degli interessati, può essere celebrato da un delegato tra le figure previste dal 3 o comma, dell' art. 1, del D.P.R. 396/2000.
3. Alla celebrazione del matrimonio è presente, per la stesura dell'atto e per tutte le attività di assistenza al celebrante e agli sposi il personale dipendente svolgente le funzioni di Ufficiale di Stato Civile o altro personale disponibile allo scopo.
4. La celebrazione del matrimonio civile ha luogo, di norma, nei giorni lavorativi, durante il normale orario di servizio. Inoltre, la celebrazione può avvenire, su richiesta dei nubendi, nei giorni, orari e con modalità specificati dal presente regolamento.

Art. 2 - LUOGHI DI CELEBRAZIONE

1. Il matrimonio civile può essere celebrato, su richiesta degli interessati, nella Sala Consiliare, o presso strutture di proprietà comunale o in altri luoghi idonei, dopo aver istituito apposito ufficio di stato civile ai sensi del 'art. 3 D.P.R.396/2000;
2. L'uso della Sala Consiliare da parte dell' Amministrazione Comunale è prioritario rispetto ad ogni altro.
- 2 bis. Il matrimonio civile può essere celebrato anche nell'Ufficio del Sindaco, gratuitamente ed esclusivamente in orario di servizio, alla presenza dei soli testimoni e dei parenti degli sposi fino al II grado per un massimo di sei persone.
3. Per la celebrazione dei matrimoni sarà applicata la regola dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze.
4. Si accettano prenotazioni riferite soltanto a matrimoni da celebrare entro il termine di un anno dalla richiesta.



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma



MCMLX

3. Le tariffe sono dovute a titolo di rimborso delle spese sostenute (pulizia sala, riscaldamento, energia elettrica, personale preposto al servizio, ecc.) e saranno aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, intendendosi confermate quelle in vigore qualora la Giunta Comunale non vi provveda.

4. Le tariffe non comprendono le spese per l'allestimento della sala che sono comunque a carico dei richiedenti.

Art. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per i matrimoni celebrati in orario di servizio, l'ufficio comunale competente è l'Ufficio di Stato Civile.

2. L'eventuale visita della Sala Consiliare destinata alla celebrazione dei matrimoni può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento e accompagnati da personale comunale.

3. Per i matrimoni celebrati al di fuori dell'orario di servizio il Comune dovrà avvalersi della collaborazione del personale appartenente ai diversi uffici comunali che avanzerà apposita istanza per la partecipazione ad un progetto per l'assistenza alla celebrazione dei matrimoni.

4. Al personale di cui al comma 3 si richiede:

- servizio relativo alla raccolta e verifica dei documenti presentati dai nubendi per il matrimonio, stesura dell'atto;
- servizio atto a garantire l'accesso regolare degli sposi, degli invitati, e la loro uscita a celebrazione avvenuta;
- servizio di accoglienza e sorveglianza per l'eventuale collocazione di addobbi nella sala.

5. Nel caso di celebrazioni svolte al di fuori del normale orario di servizio si corrisponde al personale individuato un corrispettivo economico a titolo di compenso incentivante la produttività del personale per una quota percentuale pari al 50% della tariffe di cui all'allegato A, comprensiva dei contributi previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dell'Ente.

6. La restante quota percentuale pari al 50% costituisce entrata per il bilancio comunale

7. I compensi incentivanti la produttività saranno attribuiti agli addetti sulla base dell' accordo decentrato dell'Ente, in conformità con le forme e nei modi previsti dai vigenti contratti nazionali e decentrati di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

8. Le richieste per la celebrazione dei matrimoni al di fuori del normale orario di servizio saranno prese in considerazione ad approvazione del progetto di cui al comma 3.



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma



9. L'Ufficio di Stato Civile, in coordinamento con gli altri uffici comunali si adopererà affinché i servizi richiesti dagli sposi siano regolarmente prestati. Qualora i servizi richiesti non siano prestati per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte.

10. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente.

Art. 6 - ALLESTIMENTO DELLA SALA

1. La Sala Consiliare o i locali individuati per la celebrazione dei matrimoni, di cui al precedente art. 2 del presente regolamento devono essere liberi disponibili, puliti e sgombri da cose e attrezzature estranee alla cerimonia nuziale.

2. Ai nubendi è consentito, a propria cura e spese di addobbare la sala consiliare.

3. Al termine della cerimonia gli addobbi dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa.

4. È assolutamente vietato gettare o lasciare in terra riso, confetti, coriandoli ed altro all'interno della struttura comunale e all'esterno dell'ingresso comunale. E' vietato altresì lo svolgimento di rinfreschi.

5. È assolutamente vietato manomettere o disattivare, anche momentaneamente, gli impianti elettrici, o effettuare attacchi volanti difformi alle norme di sicurezza.

6. Il Comune di Castel Gandolfo si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi od altro all'interno delle strutture comunali temporaneamente depositati dai nubendi.

7. Nel caso si verifichino danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala.

Art. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La richiesta relativa all'utilizzo della Sala Consiliare o del locale individuato, la scelta della data e degli orari per la celebrazione dei matrimoni, deve essere inoltrata all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castel Gandolfo da parte dei nubendi almeno 30 giorni lavorativi precedenti la data prescelta per la celebrazione.

2. L'Ufficio di Stato Civile, entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, accertata la disponibilità del locale individuato, accorderà l'autorizzazione all'utilizzo dello stesso, oppure comunicherà le ragioni del mancato accoglimento della richiesta.



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma



MCMLX

3. La prenotazione del locale individuato non sarà tuttavia effettiva fino quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento per l'importo della relativa tariffa all'Ufficio di Stato Civile.

4. Il pagamento per l'utilizzo o del locale individuato potrà essere effettuato **con le modalità indicate dall'ufficio di Stato Civile.**

5. Il mancato pagamento entro il termine di cinque giorni dall'autorizzazione costituisce esplicita rinuncia da parte dei richiedenti.

6. La richiesta deve essere effettuata a mezzo dei modelli per la presentazione delle domande di celebrazione di matrimonio civile nelle modalità previste dal presente regolamento, approvati con determinazione del Responsabile dell'Area interessata. I modelli devono essere resi disponibili sul sito internet del Comune.

Art. 8 - DANNI E RESPONSABILITA'

1. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala.

Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione:

- il codice civile
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267
- lo Statuto Comunale.

Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma



ALLEGATO A

AL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

TABELLA DELLE TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI NELLA SALA CONSILIARE IN ORARIO DI SERVIZIO:

sposi entrambi residenti o soltanto uno residente: € 109,00
sposi entrambi non residenti: € 250,00

TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI NELLA SALA CONSILIARE FUORI ORARIO DI SERVIZIO IN GIORNI FERIALI (LUNEDI', MERCOLEDI' VENERDI'):

sposi entrambi residenti o soltanto uno residente: € 200,00
sposi entrambi non residenti: € 350,00

TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI NELLA SALA CONSILIARE FUORI ORARIO DI SERVIZIO NELLA GIORNATA DEL SABATO – DOMENICA E ALTRE FESTIVITA'

sposi entrambi residenti o soltanto uno residente: € 300,00
sposi entrambi non residenti: € 500,00

TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI PRESSO GLI UFFICI DI STATO CIVILE ISTITUITI EX ART. 3 D.P.R. 396/2000:

sposi entrambi residenti o soltanto uno residente: € 500,00
sposi entrambi non residenti: € 800,00